

COMUNE DI TROPEA

(Provincia di Vibo Valentia)



Prot. N. 6155 del 2.04.2021

Ordinanza Sindacale n. 05 del 2/ 04 /2021

Oggetto: Emergenza COVID-19. Misure urgenti per fronteggiare i rischi di assembramento durante le festività pasquali. Chiusura al pubblico del Porto turistico e divieto assoluto di transito veicolare e pedonale lungo tutto il litorale di Tropea.

IL SINDACO

Preso atto dell'emergenza sanitaria da COVID-19 (Coronavirus) e delle indicazioni fornite dal Governo;

Ravvisata la necessità di intervenire per ragioni di sanità pubblica;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il DCPM del 2.03.2021;

VISTO il DL n. 30 del 13.03.2021;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 26.03.2021;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria del 27.03.2021;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il regolamento di Polizia Urbana;

RILEVATO che si potrebbero verificare pericolosi assembramenti di persone durante le festività pasquali, segnatamente a fare data 3.04.2021 e sino al 5.04.2021,

DISPONE

LA CHIUSURA al pubblico del Porto turistico ed il **DIVIETO** di transito veicolare e pedonale lungo l'intero litorale di Tropea per le giornate da sabato 3 aprile a lunedì 5 aprile compreso, con esclusione dei titolari di posto barca e dei residenti o già dimoranti nella predetta area

AVVERTE

Che ai trasgressori della presente ordinanza, ferma l'irrogazione delle sanzioni previste dalla richiamata normativa nazionale e regionale, sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 125,00 (centovenicinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'art. 7 - bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 6 della Legge 16/01/2003, nonché, nel caso di violazioni degli obblighi di cui al superiore punto "A", l'ulteriore sanzione accessoria della sospensione dell'attività per giorni 5.

I trasgressori dei superiori obblighi sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell'importo di € 166,66 (centosessantasei/66), da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81,

AVVISA

Il Comando di Polizia Municipale e tutte le Forze di Polizia di far osservare la presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4 della legge n. 241 del 7 agosto 199, avverso la presente Ordinanza è consentito il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro 60 giorni oppure, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'atto mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Tropea.

Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione precedente con lo stesso in contrasto.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo pretorio, avviso pubblico da affiggere su territorio comunale e pubblicizzazione sul sito internet dell'ente, comunicata alla Prefettura di Vibo Valentia, al Comando Stazione Carabinieri di Tropea, al Posto Fisso della Polizia di Stato di Tropea, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Tropea, all'Ufficio Locale Marittimo di Tropea, al Comando di Polizia Municipale di Tropea, alla Questura di Vibo Valentia, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, alla Porto di Tropea S.p.A.. A norma dell'art. 8 della L. 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale Dott. Domenico Papalia.

Il Sindaco della Città di Tropea

Avv. Giovanni Macrì

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993*